

Prot. n. 108995

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”, ed in particolare l’art. 2;
- VISTO lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l’art. 36 (“Centri interdipartimentali di ricerca”);
- VISTE la delibera del Senato Accademico in data 20 giugno 2017 e la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2017, con le quali è stata disposta la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca denominato “Osservatorio interdipartimentale per la sicurezza contro le frodi in materia agroalimentare (OISFA)”, ed approvato il relativo Regolamento di funzionamento;

DECRETA

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituito il “Osservatorio interdipartimentale per la sicurezza contro le frodi in materia agroalimentare (OISFA)”. Il Centro è privo di autonomia contabile.

Art. 2 – Regolamento

E’ emanato il relativo Regolamento di funzionamento, come approvato dai competenti Organi Accademici nelle citate sedute, che costituisce l’allegato “A” al presente Decreto.

Art. 3 – Direttore

Ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento (*“Il Direttore è eletto dalla Giunta del Centro, a maggioranza assoluta dei votanti, fra i professori di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con Decreto Rettorale.”*) onde procedere all’elezione del Direttore, il Professore Decano della Giunta provvederà tempestivamente alla convocazione della stessa per l’elezione in parola.

Art. 4 - Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, li 18.07.2017

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)

ALLEGATO “A” AL DECRETO RETTORALE N. 309 DEL 18.07.2017 (PROT. 108995)

Regolamento

OSSERVATORIO INTERDIPARTIMENTALE SULLA SICUREZZA E SULLE FRODI IN MATERIA AGROALIMENTARE (OISFA)

- Articolo 1 - Istituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia l'Osservatorio Interdipartimentale sulla Sicurezza e sulle Frodi in materia Agroalimentare, (in breve OISFA).

Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento di tale Osservatorio.

- Articolo 2 – Finalità

L'Osservatorio Permanente sulle Frodi Alimentari promuove e coordina studi e ricerche interdisciplinari e intersettoriali sui temi della sicurezza alimentare e delle frodi alimentari, anche al fine di promuovere lo sviluppo delle tecnologie alimentari e di mettere in evidenza le cause, la prassi giurisprudenziale, l'evoluzione dottrinale e di elaborare azioni efficaci di contrasto alle frodi alimentari.

In particolare, utilizzando un approccio interdisciplinare e comparatistico, l'Osservatorio indaga i temi dello sviluppo alimentare e della contraffazione alimentare: nello specifico dell'adulterazione e della tutela dei marchi i.g.p. e d.o.p.

A tal fine, l'Osservatorio favorisce lo scambio di informazioni e le iniziative scientifiche e formative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari nei predetti ambiti culturali.

L'Osservatorio coordina le strutture per la ricerca, cura programmi di ricerca anche in collaborazione con altri Atenei, Enti pubblici o privati, istituzioni; partecipa all'organizzazione di corsi, seminari e convegni; favorisce e sostiene economicamente la pubblicazione di lavori scientifici, relazioni di ricerca e materiale divulgativo. L'Osservatorio può altresì ricevere incarichi per attività di servizi di consulenza e di ricerca sulla base di contratti e convenzioni connessi alle tematiche delle frodi alimentare.

- Articolo 3 – Sede e dotazione di personale dell'Osservatorio

L'Osservatorio ha la propria sede amministrativa e contabile presso la struttura amministrativa aggregata del Dipartimento di Giurisprudenza.

Per lo svolgimento delle sue attività l'Osservatorio si avvale di personale del Dipartimento di Giurisprudenza. La gestione amministrativa e contabile dell'Osservatorio fa capo al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza.

- Articolo 4 – Adesioni all'Osservatorio

Aderiscono all'Osservatorio:

- a)- i docenti, ricercatori e personale afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e al Dipartimento di Scienze della Vita, la cui richiesta di adesione sia stata approvata dalla Giunta dell' Osservatorio;
- b)- i docenti, ricercatori e personale afferenti ad altro Dipartimento che svolgono attività in settori connessi a quelli di cui art. 2, ammessi ad aderire all' Osservatorio a titolo individuale, la cui richiesta di adesione sia stata approvata dalla Giunta dell' Osservatorio, previo nulla osta del Dipartimento di afferenza.
- c)- gli/le studiosi/e di rilevante statura scientifica o elevata competenza tecnica nonché i rappresentanti di Enti pubblici la cui richiesta di adesione sia stata approvata dalla Giunta o che siano stati invitati da parte della Giunta. Resta fermo che altri Dipartimenti interessati ad aderire all'Osservatorio possono inviare al Rettore e al Direttore dell' Osservatorio, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di

Dipartimento e motivata da specifiche attività di ricerca svolte o che si intendono svolgere nell'ambito della sicurezza alimentare e, nello specifico, delle frodi alimentari. Sulla richiesta di partecipazione delibera Giunta dell' Osservatorio.

I Dipartimenti partecipanti, con specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro partecipazione inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore e al Direttore dell' Osservatorio.

- Articolo 5 – Organi dell' Osservatorio

Sono organi dell' Osservatorio:

- a)- il Direttore;
- b)- la Giunta dei Rappresentanti;
- c)- il Consiglio.

- Articolo 6 – Direttore dell' Osservatorio

Il Direttore è eletto dalla Giunta dell' Osservatorio, a maggioranza assoluta dei votanti, fra i professori ordinari e, in caso di indisponibilità, di seconda fascia, anche esterni alla Giunta, che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con Decreto Rettorale. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.

Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di aderire all' Osservatorio, il professore decano dell' Osservatorio convoca la Giunta dell' Osservatorio per l'elezione del nuovo Direttore.

- Articolo 7 – Attribuzioni del Direttore

Il Direttore ha la rappresentanza dell' Osservatorio, presiede la Giunta, e cura l'esecuzione dei deliberati. Inoltre,

- a) promuove e gestisce le attività dell'osservatorio e tiene i rapporti con gli organi accademici;
- b) propone il piano annuale delle ricerche dell'osservatorio ed eventuali programmi in comune con Dipartimenti e Centri della stessa Università o di altre Università italiane o straniere, o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre fondazioni e istituzioni scientifiche, predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni, tra le Università e gli Enti interessati, all'uopo necessari;
- c) nel caso in cui l' Osservatorio partecipi all'organizzazione di corsi, seminari o convegni, mette a disposizione i mezzi, il personale e le attrezzature necessarie al funzionamento di tali attività;
- d) convoca e presiede la Giunta dell' Osservatorio, curando l'attuazione delle delibere;
- e) designa, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina, nell'ambito dei professori di ruolo afferenti all' Osservatorio, un Vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
- f) vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito delle attività dell' Osservatorio;

- g) predisporre entro il trentuno marzo di ogni anno il BUDGET consuntivo, allegandovi una relazione sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività dell' Osservatorio e, previa approvazione della Giunta dell' Osservatorio, lo trasmette al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nonché, per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
- h) predisporre entro il trenta novembre di ogni anno il BUDGET preventivo e, previa approvazione della Giunta dell' Osservatorio, lo trasmette al Dipartimento che ne ha la gestione amministrativo contabile nonché per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
- i) mette a disposizione del personale dell' Osservatorio i mezzi e le attrezzature necessarie per le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione;
- j) predisporre una relazione annuale sui risultati delle attività dell' Osservatorio che viene illustrata alla Giunta e al Consiglio;
- k) cura la redazione di una relazione triennale che, previa approvazione della Giunta dell' Osservatorio, è trasmessa al Nucleo di valutazione di Ateneo e al Consiglio di Amministrazione;
- l) Può richiedere sul proprio budget attraverso il Dipartimento che ne ha la gestione amministrativo contabile strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro serve per il buon funzionamento del Centro.

- Articolo 8 – Giunta dei Rappresentanti

La Giunta dei Rappresentanti è costituita da:

- a)- il Direttore dell' Osservatorio che lo presiede;
- b)- il Vice-Direttore;
- c) un rappresentante per ogni Dipartimento aderente.
- d)- un rappresentante del personale tecnico/amministrativo eletto tra il personale afferente all' Osservatorio, ove presente.

Il Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza partecipa alla Giunta con funzioni di segretario verbalizzante. Non ha diritto di voto qualora non svolga il ruolo di rappresentante del personale tecnico/amministrativo.

I componenti della Giunta restano in carica per tre anni accademici. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente della Giunta, il Direttore provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione e il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato della Giunta.

- Articolo 9 – Attribuzioni della Giunta dei Rappresentanti

La Giunta esercita le seguenti attribuzioni:

- a)- approva l'utilizzazione dei fondi iscritti nel BUDGET dell' Osservatorio per le sue attività e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- b)- delibera, a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta, il Regolamento dell' Osservatorio ed eventuali modifiche;
- c)- propone per conto del Centro al Direttore del Dipartimento che ne ha la gestione amministrativo contabile la sottoscrizione di convenzioni e i contratti su fondi del Centro;
- d)- elegge il Direttore dell' Osservatorio secondo le modalità di cui all'art. 60 del Regolamento Elettorale di Ateneo;

- e)- approva il BUDGET preventivo e il BUDGET consuntivo predisposti annualmente dal Direttore e dal Segretario Amministrativo;
- f) definisce le linee di sviluppo scientifiche dell' Osservatorio mediante l'attivazione o modifica di Unità Operative, nominando il Responsabile di Unità Operativa tra i componenti dell' Osservatorio, e attribuendo compiti e relative allocazioni di risorse;
- g)- delibera la cooptazione nell' Osservatorio di eminenti studiosi e studiose e di noti esperti ed esperte del settore delle frodi alimentari e delibera l'accettazione di rappresentanti di Enti pubblici e imprese private che ne facciano richiesta; questi risulteranno afferenti all' Osservatorio e possono partecipare alle riunioni del Consiglio;
- h)- esprime parere sulle questioni di cui venga investita dal Direttore dell' Osservatorio;
- i)- per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, la Giunta dell' Osservatorio esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

- Articolo 10 – Convocazione della Giunta e verbali

La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia motivata richiesta. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti della Giunta.

La Giunta è convocata dal Direttore almeno tre volte ogni anno:

- entro il trentuno marzo per discutere ed approvare il BUDGET consuntivo da presentare al Dipartimento dove ha sede amministrativa e contabile;
- entro il trenta giugno per approvare i programmi di sviluppo;
- entro il trenta novembre per discutere e approvare il BUDGET preventivo.

La Giunta è convocata dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna ovvero posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze della Giunta dell' Osservatorio si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto di Ateneo.

Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario Amministrativo. I verbali sono resi pubblici tramite pubblicazione nella Intranet del sito Web dell' Osservatorio.

- Articolo 11 – Consiglio dell'Osservatorio

Il Consiglio dell' Osservatorio è costituito da tutto l' personale interno ed esterno che afferisce o opera all'interno del Osservatorio. E' presieduta dal Direttore dell' Osservatorio.

Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta e, comunque, almeno una volta all'anno, per la presentazione del BUDGET consuntivo e della relazione delle attività annuali consuntive e preventive.

Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio dell' Osservatorio si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto.

- Articolo 12 – Inventario

Il materiale inventariabile acquistato dal Direttore e da assegnatari di fondi amministrati dall'Osservatorio viene registrato sull'inventario generale del Dipartimento presso cui ha sede l'osservatorio.

- Articolo 13 – Risorse finanziarie

I fondi a disposizione dell'Osservatorio per il funzionamento di esso deriveranno:

- a)- da finanziamenti che potranno pervenire all'Osservatorio da Ateneo, Dipartimenti, Ministeri, Regione, Fondazioni, Istituzioni o altri Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- b)- da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti e da ricercatori in quanto aderenti all'Osservatorio, relativi esclusivamente ad attività dell'Osservatorio stesso.

- Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo, in quanto applicabili.